

partiene veramente alle Provincie Siciliane, viceversa, funziona in una maniera alquanto disuguale rispetto alle medesime, per la disuguale proporzione della rappresentanza.

Vi sono quattro Sedi e quattro città privilegiate, che sono Messina, Catania, Palermo e Girgenti, e vi sono tre Provincie minori le quali devono contentarsi di una succursale.

Se questa fosse soltanto una disparità di rappresentanza e di forma, io non me ne occuperei. Ma, secondo me, questa disuguale rappresentanza si è naturalmente risolta in una disuguale proporzione d'influenza ed ha prodotto nella storia del Banco una serie di esperienze dolorose. Se si riscontra la statistica delle perdite del Banco, c'è modo di accorgersi che sono cresciute là dove sulla amministrazione centrale ha potuto pesare di più la rappresentanza delle Provincie privilegiate.

Io credo che, nell'interesse della retta amministrazione, bisognerebbe distribuire con ugual misura la rappresentanza alle sette Provincie dell'isola.

Contro questo concetto io non scorgo altra obiezione possibile, se non quella del diritto quesito. Ora, in questa materia di diritti quesiti non se ne formano e non se ne possono far valere; si tratta di un'istituzione di Stato, e non c'è che un interesse da garantire ed assicurare, quello della buona amministrazione.

Io spero che i provvedimenti del Ministero potranno presto appagare i giusti e persistenti voti delle tre Provincie, di cui ho parlato.

Confido che l'onorevole ministro vorrà fare per lo meno quello che disse di voler fare l'anno passato l'onorevole Sonnino, e cioè di prendere in esame la proposta della trasformazione delle succursali in sedi e compiere questa riforma consentita dallo Statuto; e sarebbe un atto di vera giustizia.

Presidente. Onorevole ministro?...

Colombo, ministro del tesoro. La materia della quale ha parlato ora l'onorevole Nasi è regolata dalle leggi esistenti. Infatti l'allegato T, della legge 8 agosto 1895 contiene le disposizioni che riguardano i banchi di Napoli e di Sicilia ed all'articolo 2 è detto:

« I due Banchi hanno sedi e succursali nei capiluoghi di quelle provincie del Regno dove lo stimino opportuno, e subordinatamente alle condizioni che saranno determinate col de-

creto reale indicato nell'articolo 39 della presente legge. »

« I due Banchi hanno facoltà di avere agenzie e rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che riterranno opportuni. »

L'articolo 39, cui si allude, non fa che dare facoltà al Governo del Re di riformare con decreto reale gli statuti dei due banchi e delle Amministrazioni dipendenti. Ora lo statuto del banco di Sicilia approvato con decreto 15 ottobre 1895 all'articolo 3 dice:

« Il Banco conserva le sue sedi e succursali attuali, con facoltà di sopprimere, o di instituirne altre nei capoluoghi di provincia del Regno. »

« L'istituzione di nuove sedi o succursali o la soppressione di una sede o succursale, quando richiesta nell'interesse del Banco dallo scarso movimento degli affari, avrà luogo con Decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, su proposta motivata dal Consiglio d'amministrazione approvata con deliberazione del Consiglio generale. »

« Potranno essere istituite Agenzie del Banco con decreto del ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dal Consiglio generale. »

Vede adunque l'onorevole Nasi, come il ministro del tesoro qui non ha che sanzionare le proposte che gli vengono dall'Amministrazione stessa del Banco. Questo non toglie che nei continui rapporti, esistenti fra il ministro del tesoro e la Direzione generale del Banco non possa ventilarsi la convenienza della istituzione di una sede in località nelle quali appaia necessario, per comune consenso delle due parti, di stabilirla.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 64.

Avvocature erariali. — Capitolo 65. Personale* di ruolo (*Spese fisse*), lire 834,714.10.

Capitolo 66. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 67. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 39,000.

Capitolo 68. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 27,200.

Intendenze di finanza. — Capitolo 69. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 1,900,000.

Capitolo 70. Personale straordinario, lire 83,080.

Servizio del tesoro. — Capitolo 71. Personale